

# Piano 18 mesi - Prestito vincolato

## FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

**CONDIZIONI CONTRATTUALI  
PRATICATE DA COOP ALLEANZA 3.0  
AL PRESTITO VINCOLATO  
IN VIGORE DAL 01 LUGLIO 2019**

Non costituisce offerta al pubblico  
a norma dell'art. 1336 del Codice civile

**IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO: 100.000.000,00 €**

**DURATA DEL VINCOLO: 18 MESI**

**TASSO LORDO SU BASE ANNUA: 1,70%**

**TASSO NETTO\* SU BASE ANNUA: 1,26%**

\*al netto dell'aliquota pari al 26%, prevista dalla normativa vigente

**1. Ammontare complessivo della raccolta del Prestito sociale:** entro il limite del triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.

**2. Chi può sottoscrivere il prestito vincolato:** ogni socio di Coop Alleanza 3.0 soc.coop. titolare di Libretto nominativo di Prestito sociale. Le registrazioni relative al Prestito sociale non vincolato e vincolato verranno effettuate su un unico Libretto nominativo di Prestito sociale. Le operazioni relative alla costituzione ed allo scioglimento del vincolo non possono essere effettuate per mezzo di delegati.

**3. Ammontare complessivo massimo del finanziamento di ciascun socio:** 36.800,00 € comprensivo delle somme a titolo di Prestito sociale non vincolato e delle somme a titolo di Prestito sociale vincolato (L.59/92 e successive variazioni).

**4. Importo vincolabile:** ogni socio può vincolare un importo minimo pari a 1.000,00 €, o multipli di 1.000,00 €, fino ad un importo massimo di 36.000,00 €. Il vincolo può essere costituito anche sull'intera somma prestata.

**5. Modalità di apertura:** il Prestito sociale vincolato viene attivato costituendo un vincolo di destinazione delle somme disponibili già presenti sul Libretto nominativo di Prestito sociale. Le registrazioni relative al Prestito sociale non vincolato e vincolato verranno effettuate su un unico Libretto nominativo di Prestito sociale. Su uno stesso Libretto nominativo di Prestito sociale possono essere costituiti, nel tempo, più vincoli di destinazione con le medesime modalità (importi vincolabili) e limiti (ammontare complessivo massimo del finanziamento del socio) richiamati in precedenza.

**6. Costi e spese:** la costituzione e lo scioglimento del vincolo sono gratuiti.

**7. Modalità di liquidazione:** alla scadenza del termine previsto, il vincolo cesserà la propria efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione formale e gli interessi spettanti al socio verranno accreditati sul Libretto nominativo di prestito sociale correlato, al netto della ritenuta fiscale di legge vigente alla data di estinzione.

**8. Estinzione anticipata:** il socio può richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza e con effetto immediato (salvo i termini previsti per legge e dal Regolamento di Prestito sociale per la restituzione del Prestito sociale stesso). La richiesta di scioglimento anticipata dovrà avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo. In questo caso, sugli importi verrà applicato il tasso di interesse come di seguito specificato. Nel caso i vincoli di destinazione attivati siano più di uno, ognuno di essi potrà essere estinto in via anticipata separatamente.

**9. Tasso di interesse:**

- gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e capitalizzazione semplice a scadenza.
- in caso di richiesta di estinzione prima della scadenza del vincolo, sulle somme verrà riconosciuta una remunerazione pari al 50% di quella applicata al Prestito sociale non vincolato nello stesso periodo. Verrà riconosciuta la stessa riduzione della remunerazione sopra indicata, anche in tutti i casi in cui lo scioglimento del contratto di Prestito sociale risulti quale conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale. Il socio dovrà previamente richiedere lo scioglimento del vincolo per procedere, prima della naturale scadenza del vincolo medesimo, all'estinzione del Libretto nominativo di prestito sociale correlato indicato nel presente contratto; anche in tal caso, verrà applicata la minore remunerazione al di sopra indicata.
- in caso di estinzione per causa di morte, la somma oggetto di vincolo cessa di produrre interessi; l'interesse maturato fino alla data del decesso, calcolato il tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", sarà accreditato sul Libretto nominativo di Prestito sociale. Il complesso delle somme resterà, quindi, nella disponibilità degli eredi ai sensi di legge.

**10. Periodo di ripensamento:** il socio può recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, mediante dichiarazione in tal senso effettuata presso il Punto soci/Ufficio del Prestito.